



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
1^ Sezione Lavoro

14779

n. 23061/09 R.Gen. (al quale sono stati riuniti i nn. 23612, 25104, 25106, 28054 e 33676/09 R. Gen.)

Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI
nelle cause riunite

TRA

BENITO SERRA Maria Aurora, CARA Rosario, COMEGNA Anna, CONFENTE Giovanni, DUS Sandra, FILANTI Rita, FILIGHEDDU Pierangelo, FILIPPUCCI Claudio, GADDI Paola, GASPERI Donatella, GIACOBAZZI Margherita, HERBIG Helen, IAVICOLI Vanda, LUCENTE Umberto, MAGANZA Luciana, MARINI Alessandro, MERLI Maria Luisa, MESSA Martina Giuseppina, MICELI Manuela, MORANA Valerio, PENNACCHIO Maria, PENNISI Gigliola, PETTI Anna Rita, SERRA Silvana, SPLENDORI Liana, STRANIERO Maria Agnese, TONOLO Renzo Antonio, ULERI Antonio Maria, VEROLINO Assunta, ZUFFI Stefano, ALBANA Luca, ATTARDO Nicolò, AUSIELLO Tiziana, BARRACO Francesca, BATTISTA Carolina, COSSU Maria Grazia, CURCI Annarita, DEL RE Mauro, ERMINI M. Donatella, FIORITO Olimpia, HERSKOVITS Patrizia, LENZI Gabriele, LUGLI Ubaldo, MALMUSI Claudia, MARCHI Lelio Giovanni, MARTELLA Roberto, MAURI Bruna, MESSINA Giovanni, MILO' Giuliva, MINETTO Fabrizia, MONTI Luigi, PALLAFACCHINA Franca, PANITTI Ubaldo, PARDI Maria Chiara, PERRUCCIO Anna Maria, POLVER Marco Enea, PONSETTO Cristiana, PRIMERANO Anna, SCARDAMAGLIA Vittorio, TRAVERSO Guido, ASDRUBALI Marilena, BALOCCHI Maria Cristina, BELLOMO Eusilia Clementina, BERTILACCIO Roberto, CARLONI Loredana, CASULA Gianpaolo, CESSELLI Ileana, CROCETTI Riccardo, CROCI Federico, D'INTINO

Gina, DELFINI Paolo, FERRIGNO Antonella, FLAMINI Enrica, GIULIANI Viviana, GIUSTOZZI Giovanna Gabriella, GOGLIA Flavio, IORIO Nazzareno, MARRO Filomena, MERLI Anna, NOBIS Africo, PEARA Luciana, PECORARO COSTA ESPERSON Paola, PINTUS Maria Gioia, RASCHIATORE Tiziana, ROMANO Margherita, ROSSI Davide, RUGGERI Rita, TORNOTTI Maria Luisa, UNFER Doriana, ZAPPI Tiziana, AGOSTINI Valeria, ARGENZIO Domenico, BOSCO Giuseppe, CAMAGNI Pia, CAMPANELLA Carla, CONFORTI Nicoletta, COSTA Graziella, COVINO Maria Antonietta, D'ALESSIO Carla, GAIBA Gloria, GAMORRA BULLA Antonella, GASPARETTO Mara Maria, GENTILI Paola, GIORDANI Paola, GROSSO Incoronata, LA VELLA Paola, PACE Franca Anna, PANESE Marcello, PARTENZA Alfredo, PESARESI Paola, PICCINELLI Anna, RASTELLI Laura, RICCI Cristina, RIGHI Alberta, ROSA Giovanni Ubaldo Maria, SALIERNO Maria Carmela, SELVAGGIO Antonella, TIBURTINI Maria Giulia, VITELLI Umberto, ZUCCARO Massimo, AIROLDI Annarica, ALESSANDRI Maria, ALLOISIO Carla, BORRI Michele, BOVO Roberto, BRUZZONE Lorena, CANDIDO Clelia, CHIGNOLA Ivano, CINCOTTA Roberto, CIPRIANI Mario, CORGATELLI Giuseppina, ERLER Maria Cristina, GRILLO Giuseppe, GUCCIARDI Miriam, LO MEO Andrea, LONGHI Silvano, MANTOVANI Alessandro, MAROTTI Rosanna, MONCO Gemma, MORINI Maurizia, PACE Giuseppe, PACELLA Maria, PAGANUCCI Giuliana, PATACCHINI Alberta, PEDRONI Graziella, ROSITANI Angelina, SEGA Giovanni, STRANO Alba, TOBALDI Paolo, UGOLINI Gherardo, DE PALMA Nicla, AURICCHIO Maria, DALLA VECCHIA Cristina, MAGRINI Carla, MASSERA Carlo, PARIS Nadia, QUADRANO Francesca, RABITO Sonia, SANTORO Giovanni, TINTI Antonella, VALSECCHI Giulia, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Oslavia 40, presso lo studio degli avv.ti Giorgio Colnago e Giancarlo Bevilacqua che li rappresentano e difendono in virtù di deleghe in calce ai ricorsi

ricorrenti



E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione generale - Ufficio IX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Pinciani 32, rappresentato e difeso da propri dipendenti ex art. 417-bis c.p.c.


convenuto all'udienza del 5.10.2010 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente

DISPOSITIVO

dichiara il diritto di tutti i ricorrenti - con decorrenza 1.1.2004 - a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale;

condanna il Ministero convenuto a restituire a tutti i ricorrenti, con la decorrenza sopra indicata, le trattenute in busta paga effettuate sotto la voce "indennità integrativa speciale", oltre interessi legali dalla data di ricezione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione e fino al saldo;

Il giudice



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Tutti i ricorrenti sono dipendenti del MIUR ed appartengono al personale del comparto scuola, alcuni come docenti ed altri come personale ATA. Essi sono stati collocati fuori ruolo e messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per essere destinati allo svolgimento del servizio presso istituzioni scolastiche ed educative site all'estero. Durante il periodo lavorativo svolto all'estero essi hanno percepito lo stipendio spettante in Italia (a carico del MIUR) ed in aggiunta si sono visti corrispondere dal Ministero degli affari esteri lo speciale assegno di sede previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 62/98 che compensa i diversi oneri derivanti dal lavoro all'estero. Per quanto riguarda lo stipendio corrisposto dal MIUR, quest'ultimo ha applicato sulle retribuzioni corrisposte la trattenuta dell'indennità integrativa speciale, sul presupposto che essa sia incompatibile con il detto assegno di sede. I ricorrenti hanno agito chiedendo l'accertamento del loro diritto allo stipendio pieno ed integrale, senza detta trattenuta, con conseguente condanna del MIUR alla restituzione in loro favore di quanto trattenuto.

La domanda dei ricorrenti è fondata nei termini che seguono.

L'art. 76, comma 3, del Ccnl relativo al personale del comparto scuola stipulato in data 24.7.2003 (per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il primo biennio economico 2002/2003) stabilisce che *“a decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”*. Con nota a verbale in calce a tale disposizione è stato poi precisato che *“al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001”*.

E' chiaro e palese, pertanto, che il comportamento tenuto dal MIUR fino a tutto il 2003 (scadenza del Ccnl relativo al primo biennio economico 2002/2003) appare pienamente in linea con il dettato contrattuale.

Il successivo Ccnl del comparto scuola stipulato in data 7.12.2005 (per il secondo biennio economico 2004/2005) non menziona più l'indennità integrativa speciale, né è ripetuta la disposizione sulla trattenuta di essa ai danni del personale in servizio all'estero. Così come il Ccnl di comparto sottoscritto il 29.11.2007 (per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il primo biennio economico 2006/2007), nel ribadire che nella struttura della retribuzione l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare non ripete la disposizione sulla trattenuta di detta i.i.s. con riguardo al personale che lavora all'estero.

Da quanto detto, si ha la conferma che la regola generale, introdotta con decorrenza 1.1.2003, è quella della scomparsa della voce i.i.s. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare; e che solo per il biennio 2002/2003 - in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all'art. 76, comma 3, del Ccnl di comparto stipulato il 24.7.2003 - per il personale in servizio all'estero che percepisce l'assegno di sede deve essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'i.i.s.

In assenza di una espressa riproposizione, nei successi contratti, di tale deroga/limitazione, deve infatti ritenersi pienamente operante detta regola generale. In altre parola, tale ritenuta dell'i.i.s. ai danni del personale del comparto scuola in servizio all'estero è legittima per i soli anni 2002 e 2003.

D'altra parte, con il conglobamento dell'i.i.s. nella voce stipendio tabellare, tale indennità ha acquisito la fisionomia dell'elemento retributivo (circostanza, questa, espressamente riconosciuta dallo stesso MIUR che nella lettera del 30.6.2003 considera l'i.i.s. come "*scomparsa dal mondo giuridico*" perché parte integrante della voce stipendio), sicché non appare più sostenibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l'assegno di sede previsto dal citato art. 27 del d.lgs. n. 62/98 che non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.


Per tali motivi, in accogliendo della domanda, deve essere dichiarato il diritto di tutti i ricorrenti - con decorrenza 1.1.2004 - a percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto

all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale; di conseguenza, il Ministero convenuto deve essere condannato a restituire a tutti i ricorrenti, con la decorrenza sopra indicata, le trattenute in busta paga effettuate sotto la voce "indennità integrativa speciale", oltre interessi legali dalla data di ricezione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione e fino al saldo.


Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo tenendo conto del numero dei ricorrenti e della riunione dei giudizi e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte soccombente.

Roma, 5.10.2010.

Il giudice
Massimo Pagliarini



IL CANCELLIERE C2
dr.ssa Benedetta Molinese



V° PER AUTENTICA



Roma, il ~~20 OTT~~ 2010,

IL CANCELLIERE
Pasquale Delfino

